

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2017-758 DC del 28 dicembre 2017, Legge finanziaria per il 2018**

03/01/2018

Adottata in lettura definitiva dall'*Assemblée nationale* in data 21 dicembre 2017, la legge finanziaria per il 2018 è stata impugnata innanzi al *Conseil constitutionnel* attraverso tre ricorsi sollevati da oltre sessanta deputati e sessanta senatori. I parlamentari ricorrenti contestavano la sincerità della legge nel suo complesso ed alcune disposizioni degli artt. 5, 28, 31, 33, 34, 36, 85, 126 e 142.

Nella decisione in oggetto¹, il *Conseil constitutionnel* ha respinto le doglianze dei ricorrenti e ha dichiarato, ad eccezione di quelle dell'art. 85, tutte le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Ha censurato d'ufficio, invece, sei diversi articoli in quanto adottati secondo una procedura contraria alla Costituzione (i c.d. *cavaliers budgétaires*).

– *Sull'art. 5*

L'art. 5 della legge finanziaria crea uno sgravio, a carico dello Stato, della tassa sull'abitazione principale, percepita dai comuni e dagli enti pubblici di cooperazione intercomunale a fiscalità autonoma. Il tasso dello sgravio, il cui beneficio è subordinato a determinate condizioni di reddito, è fissato al 30% dell'importo della tassa sull'abitazione principale dovuta nel 2018, al 65% nel 2019 ed al 100% dopo il 2019. L'obiettivo è di sopprimere progressivamente la tassa sull'abitazione principale per alcune categorie, al fine di esonerare dal pagamento di tale tassa circa l'80% dei contribuenti nel 2020. I ricorrenti sostenevano che tali previsioni violassero il principio di eguaglianza e l'autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall'art. 72-2 Cost.

Dopo aver ricordato che il legislatore ha inteso esonerare dall'imposta sull'abitazione principale la maggior parte dei contribuenti, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, se, in tal modo, il legislatore non ha ridotto le differenze fattuali tra i contribuenti sottoposti al pagamento della medesima tassa, la scelta di ritenere come criterio di eleggibilità per lo sgravio un tetto massimo calcolato in base al quoziente familiare è fondata su un criterio oggettivo e razionale, in rapporto con l'oggetto della legge. Le disposizioni contestate non violano, quindi, il principio di uguaglianza davanti agli oneri pubblici.

Per quanto riguarda la violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, il *Conseil* ha verificato che le disposizioni contestate non modificano le risorse proprie di tali enti. Al riguardo, ha sottolineato che lo sgravio è interamente sostenuto dallo Stato e che risponde ai criteri di definizione di una "entrata propria", come sancito dall'art. L.O. 1114-2 del Codice generale degli

¹ Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc.pdf>. Il commento alla decisione è reperibile alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017758DC2017758dc_ccc.pdf e il comunicato stampa alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-758-dc/communiqué-de-presse.150491.html>.

enti locali. Ha stabilito, inoltre, che le disposizioni dell'articolo contestato rispettano la possibilità, per gli enti locali, di stabilire l'importo della tassa sull'abitazione principale e che non rimettono in discussione la natura di tassa locale di tale tipo di imposta. Infine, ha ricordato che i comuni sono liberi di determinare l'importo della tassa sull'abitazione principale con un tasso superiore a quello del 2017, il quale graverà su tutti i contribuenti, compresi quelli che beneficeranno dello sgravio introdotto dalla legge in oggetto (e che dovranno pagare l'importo corrispondente alla differenza tra il tasso del 2017 e il nuovo tasso stabilito dal comune). Ha quindi ribadito che, malgrado lo sgravio introdotto dalla legge, la tassa sull'abitazione principale rimane una entrata propria degli enti locali ed ha concluso, dopo avere ricordato le disposizioni dell'art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali², nel senso della costituzionalità delle disposizioni contestate.

– *Sull'art. 28*

L'art. 28 introduce, a partire dal 1° gennaio 2018, un prelievo forfetario unico sui redditi dei capitali mobiliari, sul valore aggiunto mobiliare e su alcuni redditi delle assicurazioni sulla vita, dei conti di risparmio-alloggio e dell'azionariato dei dipendenti. I ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il principio di eguaglianza. Il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, dandosi l'obiettivo di diminuire i tassi marginali di imposizione dei redditi sul capitale, nonché di migliorare la leggibilità e la prevedibilità della fiscalità a loro applicabile, il legislatore poteva, senza violare la Costituzione, introdurre una differenza di trattamento tra i redditi del capitale (soggetti, con le nuove disposizioni, ad un nuovo prelievo proporzionale) e le altre categorie di reddito che sono rimaste sottoposte alla scala progressiva. Pertanto, il *Conseil* ha considerato che le disposizioni contestate non hanno violato il principio di progressività dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche.

– *Sull'art. 31*

Il *Conseil constitutionnel* ha giudicato conformi alla Costituzione le disposizioni dell'art. 31 della legge finanziaria, che sopprimono l'imposta sulla ricchezza, creando invece una imposta sul patrimonio immobiliare.

– *Sulle altre disposizioni*

Il *Conseil constitutionnel* ha giudicato l'art. 126, sulla riforma dei sussidi per l'alloggio e sulle regole di fissazione dell'importo degli affitti nel parco locativo sociale, e l'art. 142, che sopprime il rimborso, da parte dello Stato, di una parte della maggiorazione legale di alcune rendite vitalizie date dalle compagnie assicurative ai loro clienti, conformi alla Costituzione. Ha, invece, sanzionato con l'incostituzionalità l'art. 85, che annullava il trasferimento di risorse per la metropoli di Lione e per la regione Auvergne-Rhône-Alpes, visto che il legislatore non si è basato, nell'operare il taglio, su criteri oggettivi e razionali in rapporto con l'obiettivo prefissato. Infine, il *Conseil* ha censurato, in quanto estranei all'ambito della legge finanziaria, gli artt. 32, 127, 145, 150, 152 e 153.

Céline Torrisi

² L'art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali stabilisce che, se dovesse risultare, in ragione dell'evoluzione delle circostanze, che la parte delle risorse proprie nel totale delle risorse del comune diventasse inferiore alla soglia minima delle risorse proprie determinate dall'art. L.O. 1114-3 del Codice generale degli enti locali, si dovranno prendere misure appropriate, nella legge finanziaria da adottare entro i due anni successivi, per far ritornare al livello di autonomia finanziaria dei comuni imposto dal legislatore.